

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.18 ANNO 2024

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

considerata l'ordinanza n.7/2022 del 24/11/2022 di interdizione, per dissesto strutturale, dell'edificio adibito a spogliatoi dell'impianto sportivo di Montegiardino, sito in Strada Lodola a Montegiardino, sull'area distinta a catasto al foglio 56 particella 269, e di una fascia di rispetto dell'area esterna limitrofa all'edificio,

considerate le ordinanze successive n. 6/2024, n. 10/2024 e n.14/2024 con le quali, a seguito di installazione da parte di AASLP di opere provvisorie di messa in sicurezza e di monitoraggio per il controllo periodico del quadro fessurativo, si è ripristinata l'agibilità parziale dell'immobile, limitatamente ai locali presenti nel corpo di fabbrica a sud dell'edificio in questione (per utilizzo "ad uso spogliatoi arbitri") e alla centrale termica posta a nord del fabbricato,

considerata la comunicazione da parte dell'AASLP relativa alla lettura dei fessurimetri eseguita il 06.09.2024 e il successivo sopralluogo congiunto dell'AASLP e del Servizio Protezione Civile in data 10.09.2024, in occasione del quale si è rilevato un significativo incremento dell'apertura della lesione monitorata dal fessurimetro n.2, rispetto alla precedente lettura del giugno 2024, come indicato anche nella comunicazione mail successiva (prot. 84868/2024),

considerato quindi che non sussistono più le condizioni per permettere l'utilizzo, ad uso spogliatoi arbitri, dei locali presenti nel corpo di fabbrica a sud dell'edificio in questione,

vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica,

ORDINA

-l'interdizione dell'edificio adibito a spogliatoi dell'impianto sportivo di Montegiardino, sito in Strada Lodola a Montegiardino sull'area distinta a catasto al foglio 56 particella 269, e di una fascia di rispetto dell'area esterna limitrofa all'edificio (come da planimetria allegata), ad esclusione del locale della centrale termica posizionata nel locale all'estremità nord del fabbricato;

- che l'accesso al locale della centrale termica sia consentito esclusivamente e saltuariamente al personale tecnico addetto alla manutenzione dell'impianto mentre l'accesso alla parte di edificio interdetto sia consentito esclusivamente al personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza;

- che, in attesa dell'inizio dei lavori di consolidamento/ripristino necessari, venga effettuato il costante monitoraggio del dissesto in base agli esiti del quale verranno aggiornate le condizioni di agibilità della centrale termica.

Si notifica, per il rispetto della presente ordinanza, al CONS e alla FSGC (il COE della S.A. Astra, proprietaria, risulta cessato dal 22/06/1987) e, per quanto di competenza, alla Ecc.ma Camera presso la Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, alla Segreteria di Stato per l'Industria e lo Sport e all'AASLP per il monitoraggio del dissesto, per la delimitazione dell'area interdetta e per l'apposizione della presente ordinanza.

San Marino, 12 settembre 2024/1724 d.f.R.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ing. Pietro Falcioni

